

# **FEDERAZIONE ITALIANA VELA**

## **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

### **TITOLO I – GENERALITÀ**

#### **Art. 1 - Principi informatori della Giustizia Federale**

1 - La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal CONI. Il Regolamento di Giustizia si conforma ai Principi di Giustizia emanati dal Consiglio Nazionale CONI e ai principi contenuti nel presente Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto, ai principi del diritto processuale penale dello Stato.

La giustizia sportiva deve essere rapida e, a tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo e non possono, comunque, superare i limiti stabiliti dal presente Regolamento, pur nel rispetto del diritto alla difesa.

2 - I principi dell'ordinamento giuridico-sportivo, che ispirano il Regolamento di Giustizia, prevedono:

- a) l'obbligo della lealtà dei tesserati;
- b) la sanzione degli illeciti sportivi;
- c) la proibizione dell'uso di sostanze dopanti.

3 - I principi fondamentali sui quali si fonda la Giustizia Federale sono:

- a) diritto alla difesa e al contraddittorio;
- b) doppio grado di giurisdizione di merito;
- c) diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti, anche cautelari;
- d) possibilità di ricusazione dell'organo giudicante;
- e) provvedimenti di clemenza;
- f) obbligatorietà dell'arbitrato per le controversie che non rientrano nelle competenze degli Organi Federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo;
- g) provvisoria esecutorietà delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il Giudice di Appello di sospendere, su istanza di parte in presenza di gravissimi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata;
- h) sospensione cautelare;
- i) riabilitazione;
- j) possibilità di revisione del giudizio;
- l) pubblicità delle udienze.

4 - I procedimenti relativi alla lotta contro il Doping sono riservati alle Norme Sportive Antidoping, che individua le sostanze e i metodi considerati doping, nonché le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli e prevede le sanzioni disciplinari applicabili.

5 - Gli Affiliati e i Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi della FIV. I tesserati sono altresì tenuti ad osservare il Codice di Comportamento sportivo.

6 - Gli Affiliati e i Tesserati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale; nonché astenersi dal compiere o dal consentire che altri compiano nel loro interesse illeciti sportivi e frodi sportive e dal compiere atti di doping.

#### **Art. 2 - Responsabilità dei Tesserati e degli Affiliati**

1. La responsabilità disciplinare è personale e si fonda sulla condotta colposa o dolosa dell'agente tesserato.

2. Gli Affiliati rispondono oggettivamente dell'operato sia di chi le rappresenta, sia dei propri Tecnici e Accompagnatori, quando questi soggetti agiscono nella detta qualifica.

3. Gli Affiliati sono altresì oggettivamente responsabili degli illeciti commessi da persone esterne a vantaggio dello stesso Affiliato, salvo che questa non provi la sua estraneità al fatto.

4. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti, delle Normative e di tutte le altre disposizioni emanate dagli Organi Federali non possono essere invocate e non escludono la responsabilità disciplinare.

5. I comunicati ufficiali federali si presumono conosciuti dalla data della loro pubblicazione sul Sito Federale.

### **Art. 3 - Obbligo di denuncia e collaborazione**

1 I Tesserati, che abbiano conoscenza di fatti illeciti compiuti o tentati da parte di Affiliati o Tesserati, hanno l'obbligo di denuncia al Procuratore Federale.

2 Gli Affiliati e i Tesserati sono tenuti a collaborare con gli Organi di Giustizia, assolvendo le richieste degli stessi.

## **TITOLO II – ORGANI DI GIUSTIZIA**

### **Art. 4 - Organi di Giustizia**

1. Gli Organi di Giustizia sono:

- il Giudice Disciplinare Sportivo
- la Commissione Disciplinare
- la Corte Federale
- la Procura Federale

2. Gli Organi di Giustizia controllano l'applicazione delle norme Federali di giustizia garantendo la celerità dei giudizi e applicando a ogni illecito le sanzioni previste dal presente Regolamento; essi hanno competenza su tutto il territorio Nazionale.

Gli Organi di Giustizia non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità secondo modalità prestabilite dall'Assemblea Federale, e aver conseguito la laurea in legge. Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza con il quadriennio olimpico) ed è rinnovabile per non più di due volte.

I giudici sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia.

I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli Affiliati e con gli altri soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale.

4. Nel caso in cui la FIV introduca l'attività velica professionistica, i giudici superiori competenti per lo sport professionistico dovranno essere scelti esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, i magistrati, anche in pensione o fuori ruolo, gli avvocati dello Stato, gli avvocati del libero foro patrocinanti in Cassazione.

5. Gli Organi di Giustizia sono assistiti per il loro funzionamento da un apposita Segreteria predisposta dalla Segreteria Federale.

6. In caso di dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica di componente gli Organi di Giustizia federali, si provvederà all'integrazione da parte del Consiglio Federale.

7. Gli Organi della Giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

### **Art. 5 - Giudice Disciplinare Sportivo**

1. L'ufficio del Giudice Disciplinare Sportivo è composto da un titolare e da due sostituti nominati dal Consiglio Federale.

2. Il Giudice Disciplinare Sportivo è organo monocratico competente per i procedimenti di primo grado a carico dei Tesserati partecipanti all'attività sportiva concernenti fatti di possibile rilevanza disciplinare, accaduti in occasione di una manifestazione velica in violazione delle norme che la disciplinano e segnalati dagli Ufficiali di Regata all'Ufficio del Giudice Disciplinare Sportivo mediante comunicazione scritta.

### **Art. 6 - Commissione Disciplinare**

1. La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Federale.

E' validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti compreso il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

2. La Commissione Disciplinare è competente per i procedimenti di primo grado a carico dei Tesserati e degli Affiliati non inclusi tra quelli di competenza del Giudice Disciplinare Sportivo.

3. I componenti supplenti intervengono in caso di impedimento temporaneo del Presidente o di uno dei componenti effettivi. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal componente effettivo più anziano di carica e, gradatamente, di età.

#### **Art. 7 - Corte Federale**

1. La Corte Federale si compone di un Presidente, di quattro componenti effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale. E' validamente costituita con la presenza di cinque membri compreso il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti; a tal fine i componenti supplenti intervengono in caso di impedimento del Presidente o dei componenti effettivi. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal membro effettivo più anziano di carica e, gradatamente, di età.

2. La Corte Federale è competente per i procedimenti in materia di doping ai sensi delle Norme Sportive Antidoping e decide i ricorsi proposti avverso le decisioni del Giudice Disciplinare Sportivo e della Commissione Disciplinare, dandone comunicazione agli interessati, alla Procura Federale e alla competente Segreteria federale.

#### **Art. 8 - Procura Federale**

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti alla Commissione Disciplinare e alla Corte Federale sono attribuite al Procuratore Federale, che è nominato dal Consiglio Federale ed è titolare dell'Ufficio di Procura, del quale fanno parte i suoi eventuali sostituti e collaboratori, nominati anch'essi dal Consiglio Federale.

2. Il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare.

3. L'Ufficio del Procuratore Federale ha il compito di svolgere le inchieste e le istruttorie su istanza di parte, sulle denunce ricevute da parte di Organi e organismi federali, Affiliati e Tesserati, ovvero d'ufficio, laddove sussista un fondato motivo per ritenere che i fatti di cui è venuto a conoscenza, anche in via diretta, possano assumere rilevanza disciplinare.

4. E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri Organi Federali, centrali e periferici, Commissioni e Uffici della Federazione, con esclusione degli Organi Giudicanti. Può avvalersi di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti.

5. Può procedere all'interrogatorio degli inquisiti e all'audizione di testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'indagine, redigendo verbale.

6. Al termine conclusione dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia o dalla conoscenza del fatto, il Procuratore Federale trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, con richiesta motivata di archiviazione o con motivata formulazione di specifici addebiti da contestare all'incolpato e richiesta di avviare il procedimento disciplinare.

7. In materia di doping il Procuratore Federale dovrà osservare le Norme Sportive Antidoping.

### **TITOLO III PROCEDIMENTO DINANZI AGLI ORGANI GIUDICANTI**

#### **Art. 9 - Norme generali**

1. Ai fini del presente Regolamento sono parti del procedimento il Procuratore Federale e l'incolpato.

2. La Commissione Disciplinare e la Corte Federale, sentito o inutilmente convocato l'incolpato, svolta l'istruttoria ritenuta necessaria, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, emettono il provvedimento.

3. Le udienze dibattimentali dei procedimenti disciplinari sono pubbliche.

4. Le decisioni della Commissione Disciplinare e della Corte Federale devono essere prese a maggioranza relativa. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione.

5. I Tesserati e gli Affiliati hanno diritto di essere sentiti dalla Commissione Disciplinare e/o dalla Corte Federale, nonché di essere rappresentati, assistiti e difesi da persone di loro fiducia, anche non Tesserati, munite di delega nel procedimento disciplinare innanzi ai due detti Organi Giudicanti.

6. Le persone che ricoprono cariche federali non possono assumere incarichi di assistenza nei procedimenti

dinanzi agli Organi di Giustizia.

7. Nei procedimenti di impugnazione non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.
8. Nel procedimento di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali sopra esposte. Pregiudizialmente alla decisione di merito, l'Organo investito della revisione si pronuncia in ordine alla ammissibilità del procedimento.
9. I procedimenti di primo e secondo grado devono concludersi entro tre mesi rispettivamente dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal deposito del ricorso in appello.
10. Ogni grado del procedimento non può eccedere la durata di giorni novanta.
11. La contestazione e l'avvio del procedimento devono essere comunicati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati, in modo da consentire all'incolpato la pienezza del diritto di contro dedurre, da esercitare nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, anche tramite difensore munito di delega.
12. Le parti interessate al procedimento nel primo atto difensivo devono eleggere domicilio per le comunicazioni di rito. In difetto, queste verranno effettuate presso l'Affiliato di appartenenza.
13. Tutti i provvedimenti degli Organi Giudicanti devono essere motivati e comunicati alla competente Segreteria federale, che ne curerà la comunicazione agli interessati.
14. La lettura del dispositivo e della motivazione equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.

#### **Art. 10 - Procedimento dinanzi al Giudice Disciplinare Sportivo**

1. Il Giudice Disciplinare Sportivo esamina i rapporti trasmessi dagli Ufficiali di Regata e, assunte le necessarie informazioni acquisendo ove necessario memorie scritte dell'autore del rapporto e/o dell'incolpato, adotta il provvedimento senza tenere udienza.
2. Il Giudice Disciplinare Sportivo, ove ritenga di esperire indagini può disporre la sospensione cautelare del prevenuto; in tal caso la decisione deve essere emessa entro venti giorni dal provvedimento cautelare di sospensione e trascorso tale termine il detto provvedimento decade.
3. Le decisioni, complete di motivazione, devono essere depositate presso la competente Segreteria federale entro dieci giorni dalla ricezione del rapporto e quindi comunicate entro i successivi cinque giorni dalla Segreteria agli interessati e alla Procura Federale.
4. Avverso le decisioni del Giudice Disciplinare Sportivo può essere proposto ricorso alla Corte Federale nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione.
5. La facoltà di ricorso alla Corte Federale può essere esercitata da chi è colpito dalla sanzione disciplinare e dal Procuratore Federale.

#### **Art. 11 - Procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare**

1. La Commissione Disciplinare su richiesta del Procuratore Federale può adottare il provvedimento della sospensione cautelare, che non potrà protrarsi per più di 60 giorni. Il provvedimento può essere revocato o modificato dalla Commissione anche prima del dibattimento sulla scorta di elementi acquisiti anche in via sommaria.
2. La Commissione Disciplinare, qualora non accolga la richiesta di archiviazione formulata dal Procuratore Federale, a cui può chiedere specifici supplementi di indagine, sentito (o inutilmente convocato) l'incolpato, svolge l'istruttoria dibattimentale ed emette il provvedimento al termine della discussione o si riserva la decisione.
3. Qualora la Commissione Disciplinare accolga la richiesta di archiviazione del Procuratore Federale, dispone con provvedimento e ne dà comunicazione all'autore della denuncia e al Procuratore Federale.
4. Il provvedimento di archiviazione è revocabile anche d'ufficio qualora siano allegati fatti nuovi o siano necessarie valutazioni in precedenza omesse. Il denunciante o il Procuratore Federale possono presentare la relativa istanza alla Commissione Disciplinare nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Pervenuta dal Procuratore Federale la richiesta di avvio del procedimento alla Commissione Disciplinare, il Presidente della stessa stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'udienza, fissandone il giorno, l'ora e il luogo, e dispone la comunicazione alle parti (incolpato e Procuratore Federale), nonché all'eventuale denunciante:
- a) dell'atto di contestazione degli addebiti formulati dal Procuratore Federale (o della richiesta di archiviazione) e (al solo incolpato) della documentazione allo stesso allegata; l'invio della documentazione può venire omesso ove ciò comporti difficoltà o spese eccessive, ed in tal caso l'incolpato può prenderne visione presso la sede della FIV anche a mezzo di proprio delegato;
  - b) dell'avviso di convocazione per il dibattimento;
  - c) dell'avvertimento che le parti possono, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della propria difesa purché prima dell'inizio del dibattimento.
6. Il termine per comparire dinanzi alla Commissione Disciplinare non può essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione e dell'avviso di convocazione.
7. La prova per testimoni richiesta dalle parti deve essere dedotta mediante indicazione specifica indicazione dei fatti delle persone da interrogare.
8. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra il Procuratore Federale e l'incolpato.
9. La Commissione Disciplinare è investita dei più ampi poteri in ordine all'assunzione delle prove e alla rinnovazione degli atti d'indagine eventualmente compiuti dal Procuratore Federale.
10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi o se risulta che il fatto è diverso, la Commissione Disciplinare, se possibile, procede immediatamente alla nuova contestazione oppure rimette gli atti alla Procura Federale, sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
11. Al termine del dibattimento, il Procuratore Federale e l'incolpato formulano nell'ordine le proprie conclusioni specifiche.
12. Del dibattimento va redatto il verbale riassuntivo, che è inserito nel fascicolo.
- 13 - Le decisioni, complete di motivazione, devono essere depositate presso la competente Segreteria federale entro venti giorni dalla chiusura del procedimento e quindi comunicate entro i successivi cinque dalla Segreteria agli interessati e alla Procura Federale.
14. Le decisioni della Commissione Disciplinare possono essere impugnate dinanzi alla Corte Federale, con ricorso da depositare presso la competente Segreteria nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione. Tale facoltà può essere esercitata da chi è colpito dalla sanzione disciplinare e dal Procuratore Federale. Le motivazioni dell'impugnazione devono essere depositate contestualmente alla dichiarazione di impugnazione presso la competente Segreteria federale. In mancanza l'impugnazione è improcedibile.

#### **Art. 12 - Procedimento dinanzi alla Corte Federale**

1. Ai procedimenti disciplinari davanti alla Corte Federale si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare.
2. La decisione può essere di conferma, di riforma o di annullamento con rinvio.
3. La Corte Federale, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità della denuncia o del ricorso, annulla la decisione impugnata senza rinvio.  
Vi è rinvio al Giudice di I° grado quando la decisione appellata è affetta da nullità assoluta o anche relativamente assoluta se non sanata.
4. E' possibile la correzione o l'integrazione della sentenza impugnata o la rinnovazione del dibattimento direttamente ad opera della Corte Federale in caso di erronea declaratoria, in primo grado, dell'estinzione dell'infrazione disciplinare o dell'improcedibilità dell'azione disciplinare e in materia di circostanze aggravanti non contestate all'incolpato.  
Non vi è annullamento della decisione quando trattasi di vizi afferenti ai singoli atti. In tale ipotesi si procede alla loro rinnovazione, se ancora possibile e se necessaria ai fini della decisione di appello.
5. La Corte Federale, se accerta che non fu ritualmente contestato l'addebito, dichiara nullo il provvedimento impugnato e rinvia il procedimento al competente Organo Giudicante, perché lo rinnovi, previa rituale contestazione dell'addebito stesso.

6. La Corte federale se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.

7. Se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

8. Se lo ritiene assolutamente necessario dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

9. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

10. Le decisioni della Corte, complete di motivazione, devono essere depositate presso la competente Segreteria federale entro venti giorni dalla chiusura del procedimento e quindi comunicate entro i successivi cinque dalla Segreteria agli interessati e alla Procura Federale.

#### **Art. 13 - Circostanze aggravanti**

1. Aggravano l'infrazione le seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'Organizzazione;
- d) aver agito per abietti o futili motivi;
- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'Autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato;
- g) aver cagionato danni patrimoniali di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguire od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri vantaggi.

2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

3. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

4. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione le circostanze che aggravano la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### **Art. 14 - Circostanze attenuanti**

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in seguito a provocazione;
- b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- c) l'aver il fatto doloso della persona offesa concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole;
- d) l'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno.

Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

2. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

3. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

4. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione le circostanze che diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### **Art. 15 - Valutazione delle circostanze**

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti e attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

#### **Art. 16 - Ricusazione e astensione di componente di Organo Giudicante**

1. Il singolo componente dell'Organo Giudicante può essere ricusato:

- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- c) se vi è inimicizia grave tra lui e l'incolpato;
- d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini sino al terzo grado di una delle parti o del suo difensore nella questione sottoposta alla sua cognizione;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti del Giudice o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
- g) se un parente prossimo o del coniuge svolge o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale.

2. La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto e presentato, insieme ai connessi documenti, all'Organo Giudicante competente.

3. Deve essere proposta, a pena di inammissibilità, non oltre l'apertura dell'udienza dibattimentale giorno prima di quello fissato per l'udienza.

4. Sulla ricusazione del Giudice Disciplinare Sportivo decide la Commissione Disciplinare; su quella di componente della Commissione Disciplinare decide la Corte Federale; su quella di componente della Corte Federale decide la Commissione Disciplinare.

5. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di ricusazione, sentito il componente dell'Organo Giudicante ricusato.

6. Ciascun componente degli Organi Giudicanti è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il Giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi.

7. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando ricorrono gravi motivi di convenienza.

8. L'Organo Giudicante che conosce dell'istanza di ricusazione può disporre che il Giudice ricusato sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento di atti urgenti.

9. Il provvedimento, pronunciato dopo aver ascoltato il giudice ricusato e assunte se opportuno le prove offerte, non è impugnabile e in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del giudice supplente, che deve sostituire quello ricusato e dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

10. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

### **Art. 17 - Comunicazione degli atti e dei provvedimenti**

1. Le comunicazioni degli atti del procedimento deve essere inviata a cura della competente Segreteria federale:
  - a) per i Tesserati, alla propria residenza dichiarata;
  - b) per l’Affiliato e l’Organo Federale, presso le rispettive sedi;
  - c) per il Procuratore Federale, presso la Segreteria Generale.
2. La comunicazione della decisione definitiva deve essere rinviata a cura della competente Segreteria federale:
  - a) per i Tesserati: alla propria residenza dichiarata, all’Affiliato di appartenenza e al competente Comitato di Zona;
  - b) per l’Affiliato e l’Organo Federale, presso le rispettive sedi;
  - c) per il Procuratore Federale, presso la Segreteria Generale;
  - d) agli Ufficiali di Regata e ai Tecnici iscritti negli Albi ed Elenchi federali, per le infrazioni commesse nell’esercizio della loro funzione, anche al competente organismo federale per gli eventuali adempimenti.
3. L’Organo Giudicante può determinare, di volta in volta, eventuali diverse modalità di comunicazione e di pubblicità del provvedimento.

### **Art. 18 - Pubblicità, schedario generale e raccolta dei provvedimenti**

1. E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente od indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta la decisione.
2. Tutti i provvedimenti definitivi devono essere pubblicati per estratto nell’apposita area del Sito Federale; l’estratto di quelli relativi a minorenni ne ometterà i nomi.
3. E' costituito presso la competente Segreteria federale lo Schedario Generale dei procedimenti disciplinari, tenuto anche su base informatica e telematica, nel quale devono essere annotati e conservati tutti i provvedimenti pronunciati dagli Organi Giudicanti.
4. Gli estratti pubblicati delle decisioni definitive sono consultabili liberamente dai Tesserati; il testo integrale di tali provvedimenti è consultabile dagli Organi Federali, dalle Società Affiliate, nonché dai Tesserati con modalità stabilite dalla Segreteria Generale.

### **Art. 19 - Esecutività dei provvedimenti**

1. I provvedimenti del Giudice Disciplinare Sportivo e della Commissione Disciplinare sono provvisoriamente esecutivi, salva la possibilità per il Giudice d’Appello di sospendere, su istanza di parte in presenza di gravissimi motivi, in tutto o in parte, l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della decisione impugnata.
2. I provvedimenti cautelari sono immediatamente esecutivi dal momento del loro deposito, e possono venire revocati dalla Corte Federale per gravi motivi su istanza presentata contestualmente all’impugnazione del provvedimento che li ha disposti.
3. I Tesserati e gli Affiliati sono tenuti a dare pronta esecuzione ai provvedimenti degli Organi Giudicanti; in mancanza incorrono nelle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle Norme Sportive Antidoping.
4. I provvedimenti definitivi sono impugnabili presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come previsto dallo Statuto FIV e nei limiti dallo stesso stabiliti.

### **Art. 20 - Principio di impugnabilità e divieto di revoca**

1. Sono impugnabili tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
2. E' fatto divieto all’Organo Giudicante di revocare i provvedimenti da esso adottati, salvo quanto disposto dall’art. 23 (Revisione dei procedimenti disciplinari) del presente Regolamento.

### **Art. 21 - Appellabilità e termini**

1. I provvedimenti del Giudice Disciplinare Sportivo e della Commissione Disciplinare sono appellabili da parte dell’incolpato e del Procuratore Federale nei termini stabiliti dal presente Regolamento.
2. Nel computo dei termini non si comprende il giorno iniziale, ma si computa il giorno finale.
3. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
4. I ricorsi per impugnazione o revisione devono essere depositati presso la competente Segreteria federale o

essere inviati alla stessa Segreteria a mezzo raccomandata con A.R. o corriere nei termini previsti.

5. I termini stabiliti per le impugnazioni o per la revisione sono perentori.

#### **Art. 22 - Appello**

1. L'atto di appello deve, a pena di inammissibilità, contenere:

- a) l'indicazione del provvedimento impugnato;
- b) le motivazioni dell'impugnativa;
- c) la sottoscrizione dell'interessato.

2. Il ricorrente non può dedurre in appello nuove prove, quando le stesse potevano essere dedotte nel grado di giudizio precedente.

#### **Art. 23 - Revisione dei procedimenti disciplinari**

1. Tutte le decisioni con contenuto di condanna adottate dagli Organi Giudicanti e passate in giudicato possono essere impugnate per revisione da parte degli interessati, in qualsiasi momento, quando ricorrano uno o più dei seguenti casi:

- a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra decisione divenuta irrevocabile;
- b) in caso di sopravvenienza o di scoperta di nuove prove che escludono la colpevolezza del condannato;
- c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti e in giudizio o in un altro fatto ritenuto perseguibile ai sensi del presente Regolamento.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.

3. Il ricorso per revisione deve essere proposto alla Corte Federale con l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che lo giustificano e corredato dalla documentazione che dovrà essere esaminata.

4. Quando la richiesta di revisione è proposta per motivi manifestamente infondati o non ricompresi in quelli sopra elencati, la Corte ne dichiara preliminarmente la inammissibilità. Ciò non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione, ma la Corte, in qualsiasi momento, ne può disporre con ordinanza motivata la sospensione.

6. In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Corte Federale revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

7. La Corte, in nessun caso, può accogliere il ricorso e pronunciare il proscioglimento sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio o modificare qualitativamente o quantitativamente la sanzione irrogata.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento disciplinare d'appello. Il Procuratore federale ha il diritto di intervenire e il dovere di proporre conclusioni specifiche.

#### **Art. 24 - Sospensione cautelare**

1. Per i Tesserati deferiti per infrazione disciplinare, può essere disposta dall'Organo Giudicante di primo grado, e soltanto su richiesta del Procuratore Federale, la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva. Analogo provvedimento può essere adottato, sempre su richiesta del Procuratore Federale, nei confronti di Affiliati.

2. La sospensione cautelare deve essere compiutamente motivata e inoltre, nel caso in cui l'Organo Giudicante accolga la richiesta del Procuratore Federale, il provvedimento – a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio – deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità dell'incolpato ed elementi che servono ad identificarlo;
- b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione l'Organo Giudicante può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
- c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- d) esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;

- e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- f) la data e la sottoscrizione dell'Organo Giudicante.

3. I presupposti in presenza dei quali può richiedersi la sospensione sono:

- a) la gravità dell'infrazione;
- b) gravi indizi di colpevolezza;
- c) l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove;
- d) il rischio della reiterazione delle violazioni.

4. La sospensione cautelare ha una durata massima di sessanta giorni e deve essere comunicata a cura della competente Segreteria federale all'interessato e per conoscenza al Presidente Federale, al Consiglio Federale e all'Affiliato di appartenenza. Copia del provvedimento deve essere allegata al procedimento disciplinare.

5. I periodi di sospensione cautelare già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

6. La sospensione cautelare non è rinnovabile.

7. Il provvedimento di sospensione cautelare è impugnabile di fronte alla Corte Federale. L'impugnazione deve essere proposta per iscritto nel termine di cinque giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento di sospensione: l'impugnazione non sospende la esecutività del provvedimento.

8. Il provvedimento di sospensione può altresì essere modificato o revocato in ogni stato e grado dal giudizio disciplinare, su istanza dell'interessato diretta all'Organo Giudicante che lo ha adottato, quando, valutata ogni circostanza del caso, siano venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

9. Qualora il Tesserato sia colpito da provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'Autorità giudiziaria o sia, comunque, sottoposto a procedimento penale, l'Organo Giudicante di primo grado può disporre la sospensione dall'attività federale anche a tempo indeterminato.

10. Nei casi di violazione della normativa antidoping, si applicano le Norme Sportive Antidoping.

#### **Art. 25 - Collegio Arbitrale**

1. L'Affiliato e il Tesserato che intende avviare la procedura arbitrale prevista dallo Statuto FIV deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte e alla Segreteria Generale della Federazione.

La comunicazione deve precisare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'Arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio Arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa e deve contenere l'elezione del domicilio ai fini di eventuali comunicazioni.

2. La controparte nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente (con accettazione contestuale dell'Arbitro designato) e alla Segreteria Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

Qualora gli Arbitri così nominati non si accordino, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma, circa la nomina del Presidente del Collegio, esso verrà nominato dalla Corte Federale.

Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli Arbitri su incarico del Presidente.

3. I componenti del Collegio Arbitrale debbono essere scelti tra persone esenti sia da provvedimenti di carattere disciplinare da parte degli Organi di Giustizia della Federazione, sia da provvedimento cautelare da parte degli stessi.

La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega.

I Presidenti ed i membri dei Collegi Arbitrali, nominati ai sensi del comma precedente, sono scelti tra persone di provata esperienza, capacità, competenza e probità.

I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

4. Il Collegio dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti di istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro sessanta giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.

I poteri ordinatori e istruttori spettano al Presidente del Collegio, che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.

Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro

mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione.

Il lodo è deliberato a semplice maggioranza.

Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

La motivazione deve essere depositata a cura del Presidente presso la Segreteria Generale della Federazione nei dieci giorni successivi.

Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'Arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

L'incarico di membro del Collegio Arbitrale si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio Arbitrale.

5. Il Collegio Arbitrale dispone l'esecuzione del lodo mediante comunicazione alle parti effettuata dalla Segreteria Generale a mezzo raccomandata A.R. alle parti stesse.

La parte soccombente è tenuta ad adempiere le disposizioni emesse a suo carico, nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.

In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento dell'Ufficio del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità delle richieste, chiederà l'avvio del procedimento disciplinare a carico della parte inadempiente.

L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza.

6. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile

#### **TITOLO IV – INFRAZIONI E SANZIONI**

##### **Art. 26 - Gravità dell'illecito**

1. La gravità delle infrazioni disciplinari, nonché l'entità e il tipo delle conseguenti sanzioni sono determinate dagli Organi Giudicanti, nei limiti fissati dallo Statuto e dal presente Regolamento.

##### **Art. 27 - Inosservanza del vincolo di giustizia**

1. Gli Affiliati e i Tesserati che violino il vincolo di giustizia previsto dallo Statuto Federale sono soggetti alle sanzioni ivi definite.

##### **Art. 28 - Rifiuto di presentazione personale e di atti**

1. Il Tesserato che renda dichiarazioni mendaci dinanzi ad un Organo di Giustizia o rifiuti di far pervenire ad esso atti di cui sia richiesto, commette illecito disciplinare ed è passibile di sanzione disciplinare.

2. Il Tesserato che, benché formalmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo dinanzi agli Organi previsti dalle Norme Sportive Antidoping, commette illecito disciplinare ed è passibile della sanzione disciplinare prevista dalle stesse Norme.

##### **Art. 29 - Illecito disciplinare**

1. Rispondono di illecito disciplinare gli Affiliati e i Tesserati che tengono, o consentono che altri nel loro interesse tengano, condotta non conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

2. Il Tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione o degli Organi Federali commette illecito disciplinare.

##### **Art. 30 - Illecito sportivo**

1. Commette illecito sportivo chiunque compie, o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.

2. L'Affiliato è ritenuto responsabile degli atti di illecito sportivo commessi a suo vantaggio dai propri Tesserati.

3. L'Affiliato è ritenuto responsabile degli atti di illecito sportivo commessi a suo vantaggio da persone ad esso

esterne, salvo che provi la sua estraneità al fatto.

#### **Art. 31 - Frode sportiva**

1. Costituisce frode sportiva la fattispecie di cui all'art. 1 della Legge 13 dicembre 1989 n° 401.
2. Commette altresì frode sportiva chi tende ad eludere, mediante falsa attestazione o documentazione, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale, nonché norme relative alla stazza delle imbarcazioni o all'affiliazione degli Affiliati, ovvero ai requisiti per la partecipazione alle Assemblee Federali o per l'assunzione di incarichi federali.

#### **Art. 32 – Tentativo**

1. Gli Affiliati e i Tesserati che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione diminuita da un terzo a due terzi rispetto a quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione soggiace alla sanzione per gli atti fino ad allora compiuti, qualora costituiscono una infrazione disciplinare diversa; se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla sanzione per l'infrazione disciplinare tentata diminuita da un terzo alla metà.

#### **Art. 33 – Doping**

1. Il doping costituisce frode sportiva.
2. Le Norme Sportive Antidoping individuano le sostanze e i metodi considerati doping, nonché le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli, e stabiliscono le sanzioni disciplinari applicabili.

#### **Art. 34 – Sanzioni**

1. Le sanzioni che possono venire inflitte dagli Organi di Giustizia sono:
  - ammonizione;
  - deplorazione;
  - sanzione pecuniaria;
  - sospensione;
  - revoca dell'affiliazione;
  - radiazione.
2. A carico dei Dirigenti Federali, degli Ufficiali di Regata e dei Tecnici possono inoltre venire inflitte le sanzioni accessorie indicate nei successivi artt. 39, 40 e 41.

#### **Art. 35 - Criteri per la determinazione delle sanzioni**

1. L'organo competente, nel determinare la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni da irrogare nel caso concreto, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento illecito o fraudolento.
2. Tiene altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.
3. La qualifica di Dirigente Federale, di Ufficiale di Regata e di Tecnico deve essere sempre valutata come circostanza aggravante.
4. Quando viene accertato che il risultato conseguito in regata è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, può irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
  - a) non attribuzione di punteggi utili al Tesserato per classifiche o graduatorie come Ranking List e similari;
  - b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
  - c) restituzione o non corresponsione dei premi, dei contributi e/o rimborsi spese comunque previsti e connessi alla partecipazione all'attività agonistica stessa.

#### **Art. 36 – Recidiva**

1. La recidiva comporta l'aggravamento della sanzione.
2. L'Affiliato o il Tesserato che, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
  - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
  - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
  - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale dell'Organo Giudicante irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della sanzione previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva non si applica nel caso di condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione.

#### **Art. 37 - Provvedimenti a carico degli Affiliati**

1. A carico degli Affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
  - a) deplorazione con nota scritta;
  - b) sanzione pecuniaria da mille a diecimila euro;
  - c) sospensione da un mese a dodici mesi;
  - d) revoca dell'affiliazione.

#### **Art. 38 - Provvedimenti a carico dei Tesserati**

1. A carico dei Tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
  - a) ammonizione verbale
  - b) deplorazione con nota scritta;
  - c) sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquemila euro;
  - d) sospensione da un mese a ventiquattro mesi;
  - e) radiazione.

#### **Art. 39 - Provvedimenti a carico dei Dirigenti Federali**

1. Oltre a quanto previsto all'art. 38, a carico dei Dirigenti Federali nazionali e periferici, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni, possono essere adottati i seguenti provvedimenti accessori:
  - a) sospensione temporanea dalla carica di Dirigente Federale sino da un mese a dodici mesi;
  - b) interdizione perpetua a ricoprire cariche federali.

#### **Art. 40 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di Regata**

1. Oltre a quanto previsto all'art. 38, a carico degli Ufficiali di Regata, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni, possono essere adottati i seguenti provvedimenti accessori:
  - a) sospensione temporanea dall'attività di Ufficiale di Regata da un mese a ventiquattro mesi;
  - b) radiazione dall'Albo di appartenenza.

#### **Art. 41 - Provvedimenti a carico dei Tecnici**

1. Oltre a quanto previsto all'art. 38, a carico dei Tecnici, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni, possono essere adottati i seguenti provvedimenti accessori:
  - a) sospensione temporanea dall'attività di Tecnico da un mese a ventiquattro mesi;
  - b) radiazione dall'Albo di appartenenza.

### **TITOLO V – ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI**

#### **Art. 42 - Prescrizione**

1. La prescrizione estingue l'infrazione se entro due anni dal fatto non è intervenuto provvedimento sanzionatorio del Giudice Disciplinare Sportivo o della Commissione Disciplinare.

2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono dopo 8 anni.

3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.

5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

6. Sono cause interruttive:

- l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
- l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
- la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
- la decisione di condanna;
- la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

#### **Art. 43 – Amnistia**

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione. Restano fermi i provvedimenti accessori, salvo espressa previsione contraria del provvedimento di amnistia.

2. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

3. La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.

4. L'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga altrimenti..

#### **Art. 44 - Indulto**

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata. Restano fermi i provvedimenti accessori, salvo espressa previsione contraria del provvedimento d'indulto.

2. Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica alle singole sanzioni per le quali è concesso.

3. La concessione dell'indulto può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.

4. L'indulto non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga altrimenti..

5. L'estinzione dell'infrazione è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo non stabilisca una diversa data.

#### **Art. 45 – Grazia**

1. La grazia è un provvedimento di clemenza ad personam; estingue, in tutto o in parte la sanzione irrogata ed i provvedimenti accessori o li commuta in altri meno gravi.

2. La domanda di grazia, motivata e inviata per raccomandata A.R., deve essere indirizzata al Presidente Federale, che può concederla, sentito il Consiglio Federale, per motivi particolari; nel caso di sanzione della sospensione può essere concessa purché sia stata scontata almeno metà della sanzione irrogata.

3. In caso di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

#### **Art. 46 - Riabilitazione**

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.

2. E' emesso dalla Corte Federale su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:
- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia estinta;
  - che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
4. La Corte Federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
5. La Corte si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la competente Segreteria federale che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale, nonché, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
6. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
7. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per doping. Decide sulla revoca la Corte Federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dall'Organo Giudicante che commina la nuova condanna.

#### **Art. 47 - Effetti permanenti della sanzione**

1. I provvedimenti di amnistia non producono effetti per quanto attiene ai requisiti di eleggibilità stabiliti dallo Statuto federale.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 48 - Rimborsi spese**

1. Gli Affiliati e i Tesserati hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta incontrate per comparire innanzi agli Organi di Giustizia, qualora non sia stata comminata nei loro confronti sanzioni disciplinari

#### **Art. 49 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

<b>INDICE</b>
---------------

### **TITOLO I - GENERALITÀ**

- Art. 1 - Principi informativi della Giustizia Federale  
 Art. 2 - Responsabilità dei Tesserati e degli Affiliati  
 Art. 3 - Obbligo di denuncia e collaborazione

### **TITOLO II - ORGANI DI GIUSTIZIA**

- Art. 4 - Organi di Giustizia  
 Art. 5 - Giudice Disciplinare Sportivo  
 Art. 6 - Commissione Disciplinare  
 Art. 7 - Corte Federale  
 Art. 8 - Procura Federale

### **TITOLO III – PROCEDIMENTO DINANZI AGLI ORGANI GIUDICANTI**

- Art. 9 - Norme generali  
 Art. 10 - Procedimento dinanzi al Giudice Disciplinare Sportivo  
 Art. 11 - Procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare  
 Art. 12 - Procedimento dinanzi alla Corte Federale  
 Art. 13 - Circostanze aggravanti  
 Art. 14 - Circostanze attenuanti  
 Art. 15 - Valutazione delle circostanze  
 Art. 16 - Ricusazione e astensione di componente di Organo Giudicante  
 Art. 17 - Comunicazione degli atti e dei provvedimenti  
 Art. 18 - Pubblicità, schedario generale e raccolta dei provvedimenti  
 Art. 19 - Esecutività dei provvedimenti

- Art. 20 - Principio di impugnabilità e divieto di revoca
- Art. 21 - Appellabilità e termini
- Art. 22 - Appello
- Art. 23 - Revisione dei procedimenti disciplinari
- Art. 24 - Sospensione cautelare
- Art. 25 - Collegio Arbitrale

#### **TITOLO IV - INFRAZIONI E SANZIONI**

- Art. 26 - Gravità dell'illecito
- Art. 27 - Inosservanza della vincolo di giustizia
- Art. 28 - Rifiuto di presentazione personale e di atti
- Art. 29 - Illecito disciplinare
- Art. 30 - Illecito sportivo
- Art. 31 - Frode sportiva
- Art. 32 - Tentativo
- Art. 33 - Doping
- Art. 34 - Sanzioni
- Art. 35 - Criteri per la determinazione delle sanzioni
- Art. 36 - Recidiva
- Art. 37 - Provvedimenti a carico degli Affiliati
- Art. 38 - Provvedimenti a carico dei Tesserati
- Art. 39 - Provvedimenti a carico dei Dirigenti Federali
- Art. 40 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di Regata
- Art. 41 - Provvedimenti a carico dei Tecnici

#### **TITOLO V - ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI**

- Art. 42 - Prescrizione
- Art. 43 - Amnistia
- Art. 44 - Indulto
- Art. 45 - Grazia
- Art. 46 - Riabilitazione
- Art. 47 - Effetti permanenti della sanzione

#### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 48 - Rimborsi spese
- Art. 49 - Entrata in vigore